

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per la sig.ra Arcaro Domenica, nata a Cassino il 07.03.1977, C.F.: RCRDNC73C47C034A, elettivamente domiciliata in Caserta, al Viale delle Querce, n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Cundari e dell'Avv. Marco Ippolito Matano (CF: MTNMCP84D02B963D), che rappresentano e difendono, giusta procura in calce al presente atto con dichiarazione di voler ricevere le notifiche all'indirizzo PEC giuseppe.cundari@avvocatimscv.it ovvero marco.matano@pec.it

CONTRO

A) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*,

B) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*.

E NEI CONFRONTI

a) della sig.ra Bruni Sara inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola secondaria di II grado dell'Ambito territoriale di Frosinone, presso Istituto Volta di Frosinone VIALE ROMA, 03100.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- della circolare prot. n. 25089 del 06.08.2021, avente ad oggetto "Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021", nella parte in cui non specifica la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero di partecipare alle procedure di assunzione a tempo determinato dalle GPS;

- del D.M. 30 luglio 2021 n. 242, recante "*Assunzioni da GPS finalizzate al ruolo*", nella parte in cui non specifica la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero di partecipare alle procedure di assunzione a tempo indeterminato dalle GPS;

- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;

- della nota n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le sup-*

plenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;

- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia;
 - del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"* (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *"La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"*.
 - dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;*
 - delle graduatorie dell'Ambito Territoriale di Frosinone relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 459 del 18.08.2021, che unitamente si impugnava, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla prima fascia GPS.
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'inclusione con riserva nelle graduatorie di proprio interesse;

E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE

all'inserimento con riserva di parte ricorrente nell'elenco aggiuntivo della prima fascia delle GPS di proprio interesse nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire alla stessa parte ricorrente di presentare le domande di assunzione fine di potere ottenere un conferimento di incarico e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'*iter* concorsuale.

PREMESSO

La ricorrente è docente precaria in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e/o di abilitazione conseguito all'estero su classe di concorso ADMM – ADSS, ed ha presentato l'istanza di

riconoscimento presso l'Amministrazione resistente, risultando in attesa del provvedimento di riconoscimento e/o equipollenza.

La stessa ha presentato domanda di partecipazione con riserva, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla procedura di inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche, riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno ed aperta altresì ai docenti che hanno conseguito all'estero il titolo entro il 31/07/2021 e presentato la relativa istanza di riconoscimento.

La ricorrente veniva, infatti, ammessa alla partecipazione alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi, in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, il quale ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Lo stesso software predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale "*Istanze Online*" ha consentito ai docenti abilitati all'estero ed in attesa di riconoscimento, di presentare la propria domanda, indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento.

Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi del docente abilitato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

Sta di fatto, però, che l'amministrazione resistente, dopo avere regolarmente permesso alla ricorrente di presentare la propria istanza di inserimento in GPS, ha inspiegabilmente deciso escluderla dalle graduatorie di proprio interesse e di pubblicare provvedimenti illegittimi contenenti la lista dei docenti abilitati e/o specializzati all'estero ed in attesa di riconoscimento, esclusi dalla procedura.

Secondo l'Amministrazione resistente l'esclusione si fonderebbe sul disposto del D.M. 51/2021 che, all'art. 1, comma 1, prevede soltanto che: *"...Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [rectius 31 luglio 2021 n.d.r.]. [...] La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente..."*.

La disposizione richiamata, però, doveva essere interpretata in conformità alla previsione legislativa presupposta, l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, oltre che all'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa, ovvero l'O.M. 60/2020.

Tali atti, infatti, avrebbero imposto all'Amministrazione di consentire, anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto, di poter presentare domanda ed essere inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Gps.

Il MIUR, in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla legge e dagli atti regolamentari sopra richiamati, ha escluso parte ricorrente dalle graduatorie in esame.

L'esclusione, peraltro, non è avvenuto in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, in quanto diversi Ambiti territoriali, in corretta applicazione della normativa di riferimento, hanno permesso ai docenti nella medesima situazione di parte ricorrente di inserirsi con riserva nelle graduatorie di proprio interesse e non li hanno esclusi.

Evidentemente, dunque, l'Amministrazione resistente ha adottato comportamenti differenti rispetto ad una unica previsione normativa e ad un'unica procedura concorsuale, ai danni di parte ricorrente. Tanto premesso, preme altresì rilevare che gli atti odiernamente impugnati sono anche altamente pregiudizievoli per la parte ricorrente, atteso che dal suo omesso inserimento nelle graduatorie di proprio interesse deriva l'impossibilità per la stessa di essere destinataria di conferimenti di incarico di docenza sia a tempo determinato che indeterminato.

E invero, gli elenchi di cui è causa costituiscono, insieme alle GPS istituite dall'O.M. 60/2020, graduatorie necessarie all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e specializzati sul sostegno ai quali conferire incarichi di docenza annuali nei vari gradi di istruzione per l'a.s. di prossima apertura 2021-2022.

E con riferimento all'a.s. 2021/2022, di prossima apertura, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi in parola assume un'importanza particolare, in quanto tali graduatorie – unitamente alla prima fascia delle GPS – forniranno all'Amministrazione la base per individuare anche docenti destinatari di proposta di assunzione in ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del c.d. del citato D.L. 73/2021.

I provvedimenti impugnati, pertanto, risultano del tutto illegittimi per i seguenti

MOTIVI

a) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-TER, DEL D.L. 22/2020

L'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione della ricorrente dalle procedure di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, ritenendo applicabile alla fattispecie di cui è causa l'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021.

Orbene, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge e in particolare della disposizione dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione

in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha altresì specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di prima fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei *“docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*. Evidentemente, dunque, nell'ambito di applicazione di tale disposizione rientrano anche tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero che abbiano altresì presentato l'istanza di riconoscimento e/o equipollenza del titolo e che dunque possono partecipare alla procedura con riserva di accertamento del titolo.

Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata da alcuni Ambiti territoriali, come quello resistente, i quali, in presunta applicazione dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l'intento di adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla legge e dalla O.M. 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.

In realtà, la disposizione legislativa in esame (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020, recante la disciplina delle *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

E l'Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che *“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021¹ possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]”*.

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021, nell'intento del Ministero, diversamente da come ritenuto dall'Amministrazione resistente, ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, il quale, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli *“...conseguiti all'estero, ma [...] ancora sprovvisti del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente...”*, corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della *“...relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo...”*.

Per altro, tale disposizione si applica alla procedura in esame in base a quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4 della medesima Ordinanza. Segnatamente, tale previsione dispone che, *“...Per quanto*

non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858...".

D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in discordanza con quanto previsto dall'O.M. 60/2020, si pone in patente violazione anche della disposizione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, e dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.L. 73/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, infatti, *"...4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]"*.

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero resistente limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a *"le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* sia a *"l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"*.

In effetti, l'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in esame in quanto ha individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

L'art. 2, co 4-ter, poi, ha altresì imposto al Ministero di sottoporre l'Ordinanza *de qua* al controllo sia del CSPI sia del Ministero dell'economia e delle finanze. .

Ed invero, come sarebbe possibile evincere dalla parte premessa all'Ordinanza 60/2020, l'emanazione della stessa, in conformità all'indirizzo impresso dall'atto normativo presupposto, è stata correttamente preceduta dal preventivo controllo del CSPI e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per contro, l'Amministrazione resistente, nel disporre l'esclusione dei docenti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alle GPS, ha errato nell'individuare l'atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l'Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall'art. 2, co. 4-ter del D.L. 22/2020.

Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi non può che essere considerata illegittima poiché contraria all'O.M. 60/2020 e in definitiva anche *contra legem*.

A ciò si aggiunga che il D.M. 51/2021 non avrebbe potuto avere un contenuto contrastante con l'O.M. 60/2020, né un'efficacia innovativa della regolamentazione dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui è causa, poiché per l'adozione dello stesso il Ministero ha disatteso l'iter procedurale dei controlli richiesti dalla legge, omettendo di chiedere il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il contenuto di tale decreto, dunque, così non avrebbe che potuto limitarsi, alla disciplina *“di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza”* e dunque delle modalità di presentazione delle domande di inserimento.

Donde il primo motivo di ricorso.

b) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa di parte ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

Ed invero, la preclusione di accedere alle graduatorie di interesse di parte ricorrente nel caso di specie si presenta affetta da illogicità e disparità di trattamento, per cui è manifestamente ingiusta.

La previsione della necessità di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero all'interno degli atti impugnati, realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle GPS indette dall'O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all'inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse ad usufruire della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta con il D.M. 51/2021.

Per altro, l'impossibilità di inserirsi in tali elenchi sta impedendo a parte ricorrente non solo di avere la possibilità di ricevere conferimento di incarico a tempo determinato, ma altresì di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021.

L'azione amministrativa è illegittima anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che parte ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quali ad esempio gli ambiti territoriali afferenti all'USR Abruzzo. Tali Amministrazione, infatti, hanno legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2, C.P.A E 151 C.P.C.

In ragione dell'elevato numero dei soggetti presenti nell'elenco aggiuntivo delle GPS in Provincia di Frosinone, si chiede disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi degli artt.

52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR del Lazio.

ISTANZA CAUTELARE

Stante quanto sinora esposto, ad avviso di questa difesa, sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare idoneo a consentire a parte ricorrente di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di proprio interesse al fine di partecipare alle procedure di assunzione che termineranno.

Durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare collegiale, sussistendo ragioni di estrema gravità e urgenza, si chiede l'adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierna parte ricorrente di essere inserita nelle graduatorie di proprio interesse e di partecipare, conseguentemente alle procedure assunzionali che ne derivano.

L'estrema gravità ed urgenza è giustificata dalla circostanza secondo la quale, in assenza di un'adequata tutela cautelare, parte ricorrente rischia di non potere ricevere alcun conferimento di incarico né ai fini della procedura straordinaria di assunzione di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, né ai fini dei conferimenti di supplenze annuali da elenchi aggiuntivi di GPS.

Pertanto, ove non dovesse essere accolto l'istanza cautelare richiesta, consistente nell'Ordine impartito all'Amministrazione resistente di permettere a parte ricorrente di presentare la domanda di partecipazione alle procedure di assunzione in tempo per la ricezione di un conferimento di incarico, quest'ultima rischia di non potere ottenere né incarichi di docenza annuali né la tanto ambita assunzione in ruolo.

La sussistenza del requisito cautelare in questione, per altro, è già stata vagliata anche da questo Ecc.mo TAR, il quale con Decreto . 04443/2021 ha consentito ai docenti interessati di partecipare alle procedure assunzionali di cui è causa.

Ed infatti, dall'illegittima espunzione dalle graduatorie di interesse di parte ricorrente derivano alla stessa notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale. Ora, appare evidente che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato alle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno. La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.

La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Costituzione) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al

lavoratore un danno grave e irreparabile.

Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito parte ricorrente, la quale si è vista privata di una opportunità lavorativa unica ed irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione indette in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021 e rischia di perdere la possibilità di ricevere conferimenti di incarico di insegnamento a tempo sia determinato che indeterminato.

I tempi lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Tanto premesso la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti difensori,

CONCLUDE

Affinchè l'Ecc.mo TAR adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia accogliere il presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ordinando il reinserimento con riserva di parte ricorrente nell'elenco aggiuntivo delle GPS nelle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nonchè nella posizione e con il punteggio spettante, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire alla stessa parte ricorrente di presentare le domande di assunzione al fine di potere ottenere un conferimento di incarico per il corrente anno scolastico e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'*iter* concorsuale. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente per mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per le controversie relative al pubblico impiego.

Salvezze tutte

Caserta lì 16.09.2021

Avv. Giuseppe Cundari

Avv. Marco Matano